

**La stagione  
rivoluzionaria  
settecentesca**



# Giuramento della Pallacorda

## 20 giugno 1789

«(...) giuramento solenne di non separarsi mai e di riunirsi ovunque le circostanze lo esigeranno, fino a che la **costituzione del regno** non sia stabilita e affermata **su fondamenti solidi**».

# Preambolo alla “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” del 26 agosto 1789

«I Rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le sole cause dei mali pubblici e della corruzione dei governi, si sono risolti a esporre, in una dichiarazione solenne, i **diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo**, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, richiami loro senza sosta i propri diritti e i propri doveri [...]; perché le lamentele (*doléances*) dei cittadini, fondate ormai su principi semplici e incontestabili volgano sempre al mantenimento della Costituzione e alla felicità generale».

# Dichiarazione dei diritti del 1789:

## I principi

- Art. 2 Tassativa enumerazione dei diritti dell'uomo → **Libertà, proprietà, sicurezza e resistenza all'oppressione**
- Garanzia dei diritti assicurata attraverso un ampio sistema di riserve di legge.

Es. Art. 4: «La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo non ha limiti se non quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti. Tali limiti non possono essere determinati che dalla legge».

# La legge

Art. 6 «La legge è l'espressione della **volontà generale**. Ogni cittadino ha diritto di concorrere personalmente, o attraverso i suoi rappresentanti alla sua formazione. I cittadini, essendo tutti uguali davanti ad essa, possono essere ugualmente ammessi a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici, **secondo le proprie capacità**, senz'altra distinzione che quella delle loro **virtù** e dei loro **talenti**».

# La sovranità nazionale

Art. 3: «Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare autorità che non emani espressamente da essa».

«(...) tutti i poteri pubblici, senza distinzione, sono un'emanazione della **volontà generale**, tutti vengono dal **popolo**, vale a dire dalla **nazione**. Questi termini devono essere sinonimi»

(E. Sieyes, *Préliminaire de la Constitution*, luglio 1789 – contributo al dibattito sulla dichiarazione dei diritti)

**Olympe de Gouges**  
**1748-1793**

*Uomo, sei capace d'essere giusto ? E' una donna che ti pone la domanda ; tu non la priverai almeno di questo diritto. Dimmi? Chi ti ha concesso la suprema autorità di opprimere il mio sesso? La tua forza? Il tuo ingegno? Osserva il creatore nella sua saggezza ; scorri la natura in tutta la sua grandezza, di cui tu sembri volerti raffrontare, e dammi, se hai il coraggio, l'esempio di questo tirannico potere. Risali agli animali, consulta gli elementi, studia i vegetali, getta infine uno sguardo su tutte le modificazioni della materia organizzata; e rendi a te l'evidenza quando te ne offro i mezzi; cerca, indaga e distingui, se puoi, **i sessi nell'amministrazione della natura**. Dappertutto tu li troverai confusi, dappertutto essi cooperano in un insieme armonioso a questo capolavoro immortale. Solo l'uomo ha usato la propria eccezionalità per fabbricarsene una specie di principio universale. Bizzarro, cieco, gonfio di scienza e degenerato, in questo secolo illuminato e di sagacità, nell'ignoranza più stupida, vuole **comandare da despota** su un sesso che ha ricevuto tutte le facoltà intellettuali; **pretende di godere della rivoluzione**, e reclama i suoi diritti all'uguaglianza, per non dire niente di più.*

# Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (settembre 1791)

## PREAMBOLO

**Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione,** chiedono di costituirsi in assemblea nazionale. Considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti della donna, sono le sole cause delle disgrazie pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre in una dichiarazione solenne **i diritti naturali inalienabili e sacri della donna**, affinché tale dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro senza posa i loro doveri, affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo essere in ogni momento comparati con il fine di ogni istituzione politica, ne siano più rispettati, affinché i reclami delle cittadine, fondati ormai su principi semplici e incontestabili, si volgano sempre al mantenimento della costituzione, dei buoni costumi, e alla felicità di tutti.

Di conseguenza, **il sesso superiore in bellezza come in coraggio, nelle sofferenze materne**, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere supremo, i seguenti Diritti della Donna e della Cittadina.

*Articolo primo.* La Donna nasce libera ed è eguale all'uomo nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

*Art. 2.* Lo scopo di ogni associazione politica è **la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell'Uomo:** tali diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza, e soprattutto la resistenza all'oppressione.

*Art. 4* La libertà e la giustizia consistono nel rendere tutto quello che appartiene ad altri; così **l'esercizio dei diritti naturali della donna non ha limiti se non la tirannia perpetua che l'uomo gli oppone**; questi limiti devono essere riformati dalle leggi della natura e della ragione.

*Art. 6* La Legge deve essere l'espressione della **volontà generale**; tutte le Cittadine e Cittadini devono concorrere, personalmente o tramite loro rappresentanti, alla sua formazione; la legge deve essere eguale per tutti: tutte le Cittadine e tutti i Cittadini, essendo eguali ai suoi occhi, devono essere egualmente ammissibili ad ogni dignità, posto e impiego pubblico, secondo le proprie capacità; e senza altra distinzione che non sia quella delle loro virtù e dei loro talenti.

*Art. 3* Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella **Nazione**, che non è altro che la **riunione della Donna e dell'Uomo**: nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che non ne derivi espressamente.

## Due previsioni specifiche:

*Art. 10* Nessuno deve essere infastidito per le proprie opinioni, anche fondamentali. **La donna ha il diritto di salire sul patibolo; deve avere egualmente quello di salire sulla Tribuna;** purché le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

*Art. 11* La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna, poiché tale libertà assicura **la legittimazione dei padri nei confronti dei figli.** Ogni Cittadina può dunque dire liberamente, sono madre d'un figlio che vi appartiene, senza che un barbaro pregiudizio la forzi a dissimulare la verità; salvo a rispondere dell'abuso di tale libertà nei casi determinati dalla Legge → IL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI

# Forma del contratto sociale (= atto coniugale) dell'Uomo e della Donna

Noi N e N, mossi dalla nostra propria volontà, ci uniamo fino al termine della nostra vita, e per la durata delle nostre mutue inclinazioni, alle condizioni seguenti: intendiamo e vogliamo mettere le nostre fortune in comunità, riservandoci tuttavia il diritto di separarle in favore dei nostri figli, e di quelli verso cui possiamo avere un debole particolare, riconoscendo mutuamente che i nostri beni appartengono direttamente ai nostri **figli, da qualunque letto provengano**, e che tutti indistintamente hanno il diritto di portare il nome dei padri e madri che li hanno avuti; e ci imponiamo di sottoscrivere la legge che punisce l'abnegazione del proprio sangue. Ci obblighiamo ugualmente, in caso di separazione, a dividere la nostra fortuna, e a prelevare la porzione dei nostri figli indicata dalla legge; e in caso di unione terminata, colui che verrà a morire, rinuncerà alla metà delle sue proprietà in favore dei figli; e se l'uno morirà senza figli, chi sopravvive erediterà di diritto, a meno che colui che premuore non abbia disposto della metà del bene comune in favore di chi giudicherà in proposito...

... Ecco pressappoco la formula dell'atto coniugale di cui propongo l'esecuzione. Alla lettura di questo scritto bizzarro, vedo alzarsi contro di me i bacchettoni, i puritani, il clero e tutta la sequela infernale. Ma in che misura ciò offrirà ai saggi quanto ai mezzi morali per arrivare alla perfettibilità di un governo onorato! Ne vado a dare in poche parole la prova fisica. Il ricco Epicureo senza figli trova ottima cosa andare presso il suo vicino povero ad aumentare la sua famiglia. Quando ci sarà una legge che autorizzerà la donna del povero a far adottare al ricco i suoi figli, i legami della società saranno rafforzati, e i costumi più moralizzati (...).

Aggiungere:

- STUDIO DEL VOLUME “LA MUSA BARBARA” (pp. 5-13, 21-30, 36-45, 57-87, 94-136)